

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 645-42512/2010 del 17-11-2010 - Concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo, in Comune di Groscavallo, ad uso potabile assentita alla Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone. Codice univoco: TO-P-10350.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 645-42512/2010 del 17-11-2010 - Codice univoco: TO-P-10350.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

*determina*

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, nelle more della piena applicazione della Deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'ambito n. 3 torinese n. 173/2004, di assentire alla Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda profonda mediante pozzo in Comune di Groscavallo - dati catastali di ubicazione dell'opera: F. 11 n. 80 sezione Forno A.G. - in misura di 40 litri/s massimi e 16,4 litri/s medi, per complessivi metri cubi annui 518.400, ad uso potabile da utilizzarsi dal 1 Dicembre al 31 Gennaio di ogni anno;

2) di stabilire fin d'ora che non appena trovi piena applicazione la Deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'ambito di cui al punto precedente, il concessionario del servizio idrico integrato subentri di diritto nella intestazione della concessione in questione, così come richiesto con la domanda della Smat SpA datata 17/6/2010, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento regionale 29 Luglio 2003 n. 10/R;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/2006 senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge; il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 17-11-2010.

"(... omissis ...)"